

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 4 del 04/03/2015

Oggetto: NOVITÀ IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO E RISCOSSIONE, REGIME DEL RENT TO BUY, E ALCUNI TRA I PRINCIPALI INTERVENTI DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Alcune riflessioni si rendono necessarie in tema di ravvedimento operoso, anche con riferimento al diritto annuale, e tra le novità introdotte dal Milleproroghe merita citare la possibilità concessa per tutto il 2015 di aderire al “vecchio” regime dei minimi e il blocco delle aliquote della gestione separata INPS per autonomi e professionisti senza cassa.

Soggetti interessati



IMPRESE

- Avviso di intimazione: nuovo modello
- L'adesione al regime fiscale per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- Il regime fiscale del contratto di "rent to buy"
- Il nuovo ravvedimento operoso
- Il ravvedimento operoso sul diritto annuale
- Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato
- Novità sui pagamenti delle cartelle Equitalia
- Riduzione contributiva edilizia dell'11,50% anche per il 2014



PROFESSIONISTI

- Avviso di intimazione: nuovo modello
- L'adesione al regime fiscale per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- Il nuovo ravvedimento operoso
- "Milleproroghe" 2015: ferma l'aliquota INPS per gli autonomi e professionisti senza cassa
- Novità sui pagamenti delle cartelle Equitalia



PERSONE FISICHE

- Avviso di intimazione: nuovo modello
- Il regime fiscale del contratto di "rent to buy"
- Il nuovo ravvedimento operoso
- Le nuove soglie del modello ISEE per gli assegni per nucleo familiare e maternità
- Novità sui pagamenti delle cartelle Equitalia

SOMMARIO

1. AVVISO DI INTIMAZIONE: NUOVO MODELLO	Pag. 2
2. NOVITA' SUI PAGAMENTI DELLE CARTELLE EQUITALIA	Pag. 3
3. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO	Pag. 3
4. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SUL DIRITTO ANNUALE	Pag. 5
5. L'ADESIONE AL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA': PROROGA PER TUTTO IL 2015	Pag. 6
6. IL REGIME FISCALE DEL CONTRATTO DI "RENT TO BUY"	Pag. 6
7. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	Pag. 10
8. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA DELL'11,50% ANCHE PER IL 2014	Pag. 11
9. "MILLEPROROGHE" 2015: FERMA L'ALIQUTA INPS PER GLI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI SENZA CASSA	Pag. 12
10. LE NUOVE SOGLIE DEL MODELLO ISEE PER GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'	Pag. 13

1. AVVISO DI INTIMAZIONE: NUOVO MODELLO

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento datato 17 febbraio 2015, ha compiuto il "restyling" dell'avviso di intimazione utilizzato dall'Agente della riscossione quando non sia iniziata ancora la procedura di espropriazione entro un anno dalla notifica:

- della cartella di pagamento;
- dell'avviso di accertamento e di successivi atti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane.

Dopo la notifica dell'avviso, vi è il termine di cinque giorni per adempiere all'obbligo risultante dal ruolo.

I contenuti del modello sono stati rivisitati al fine di garantire una maggiore fruibilità delle informazioni presenti in rapporto a tutti gli atti emessi dalle agenzie fiscali ed agevolare la riscossione coattiva.

Sotto il profilo grafico, come riporta il provvedimento stesso:

"è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall'Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso".

La seconda pagina dell'avviso di intimazione riporta, inoltre, una sezione riservata alle informazioni e agli ulteriori chiarimenti che l'Agente della riscossione può fornire al debitore.

La terza pagina è, infine, dedicata alla notifica e dovrà riportare la data, il luogo, le modalità di consegna e la persona a cui l'avviso è stato recapitato.

2. NOVITA' SUI PAGAMENTI DELLE CARTELLE EQUITALIA

Equitalia annuncia sul proprio sito istituzionale una nuova modalità di pagamento di avvisi e cartelle esattoriali.

Dal 16 febbraio 2015 è possibile effettuare i versamenti anche con carta di credito presso gli sportelli abilitati. Si tratta di un ulteriore passo avanti non ancora disponibile su tutto il territorio nazionale. La società assicura però che l'attivazione del nuovo metodo di pagamento avverrà progressivamente su tutto il territorio nazionale.

3. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato alcune modifiche in tema di ravvedimento operoso (istituto che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando di una riduzione delle sanzioni).

Novità in vigore dal 1 gennaio 2015:

- il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenza delle Entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione ovvero abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche.
- Il ravvedimento rimane, comunque, inibito nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento, tra cui:
 - le comunicazioni da controllo automatizzato (comunicazioni ai sensi dell'art.36-bis del DPR 600/1973);

- le comunicazioni da controllo formale (comunicazioni ai sensi dell'art.36-ter del DPR 600/1973).

In assenza delle inibizioni specificate sopra, il ravvedimento operoso è applicabile senza limiti temporali; mentre fino al 31 dicembre 2014 il contribuente poteva avvalersene solo entro il termine di un anno dalla data di omissione/violazione del versamento ovvero entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione.

Oltre all'imposta dovuta e agli interessi, in sede di ravvedimento il contribuente versa la sanzione in misura ridotta. Tale riduzione è pari a (in **grassetto** le novità della Legge di Stabilità):

- 1/10 nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua omissione;
- **1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro novanta giorni** dall'omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista);
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione (o dal termine di presentazione della dichiarazione, se prevista);
- **(solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni** dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista;
- **(solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni** dall'omissione ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista;
- **1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;**
- 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se il ritardo non supera i novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se il ritardo non supera i trenta giorni.

La legge precisa che la regolarizzazione del versamento tramite ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento.

Si ricorda che ...



E' previsto il cosiddetto "**ravvedimento sprint**" per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza. La sanzione, in questo caso, è **ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo** (entro il 14° giorno dalla scadenza).

4. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO SUL DIRITTO ANNUALE

La nota n. 16919 del 6 febbraio 2015 del MISE ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione delle novità in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare, il MISE sottolinea che la riduzione ad 1/7 e ad 1/6 della sanzione, in caso di regolarizzazione dell'errato o omesso versamento, rispettivamente:

- entro due anni dall'omissione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista
- oltre due anni dall'omissione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, se prevista

è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Il MISE precisa inoltre che le riduzioni ad 1/9 per la regolarizzazione entro il 90esimo giorno dall'omissione e ad 1/5 per la regolarizzazione dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale (lettere a-bis) e b-quater) dell'art.13 del D.Lgs 472/1997, come modificato dalla Legge di Stabilità, non si applicano al diritto annuale.

Come già affermato nelle note del MISE n. 62147/2008 e n. 172574/2013 infatti, le modifiche apportate all'art. 13 del DPR 472/1997 non rettificano automaticamente l'art.6 del Decreto 54/2005, con cui vengono definite le misure del ravvedimento operoso e delle sanzioni amministrative connesse al tardivo o omesso versamento del diritto annuale.

Si ricorda che ...



Il ravvedimento operoso senza limiti temporali non coinvolge, dunque, il diritto annuale, il quale è ravvedibile fino ad un anno dalla violazione del versamento.

Pertanto, relativamente alle violazioni connesse al versamento del diritto annuale, la sanzione è ridotta:

- ad **1/8 della sanzione** (30% del diritto annuale), se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine (termine per il versamento del 1° acconto delle imposte sui redditi per i soggetti iscritti alla sezione ordinaria del registro imprese);
- ad **1/5 della sanzione** (30% del diritto annuale), se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra.

5. ADESIONE AL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ: PROROGA PER TUTTO IL 2015

Il decreto "Milleproroghe" ha prolungato la validità delle disposizioni previste per il Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 commi 1, 2 e 7 del Decreto Legge 98/2011 e art.1 commi da 96 a 115 e 117 della Legge 244/2007) per tutto l'anno 2015.

Viene dunque derogata parte della disposizione secondo cui il nuovo regime forfetario abrogava dall'1 gennaio 2015 i regimi preesistenti previsti per i contribuenti "minimi", ossia:

- nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- regime contabile agevolato.

I contribuenti che aderiscono nel 2015 al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (basta il comportamento concludente) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

6. IL REGIME FISCALE DEL CONTRATTO DI "RENT TO BUY"

6.1 Che cos'è il "rent to buy"?

L'art.23 del decreto legge del 12 settembre 2014 n.133 (decreto "Sblocca Italia"), disciplina questa forma contrattuale al fine di favorire l'acquisto di immobili abitativi e strumentali in un contesto di crisi del relativo mercato e, in particolare, come evidenziato nella relazione illustrativa, *" volta a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con riferimento a quelle categorie che hanno maggiori difficoltà ad acquistare in contanti"*.

6.2 Come funziona?

Come illustrato dalla relazione allegata al provvedimento legislativo, *"[il contratto] è a maglie larghe per consentire all'autonomia privata di meglio modularne il contenuto [...] in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti"* ed è volto a conferire l'immediato godimento dell'immobile al conduttore, consentendo a quest'ultimo la possibilità di "riscattare" lo stesso mediante futuro trasferimento a titolo di proprietà. A fronte di questo, il conduttore corrisponderà al concedente un canone periodico, all'interno del quale sarà presente una quota a titolo di corrispettivo per il futuro eventuale acquisto. Il contratto è soggetto all'obbligo di trascrizione secondo le norme degli artt. 2645-bis e 2643 c.1 n.8 del codice civile, con la deroga posta dalla normativa speciale dell'elevazione del termine di efficacia della trascrizione previsto per il contratto preliminare (tre anni) *"a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni"* (ex art.23 del decreto legge del 12 settembre 2014 n.133). Il c.1-bis stabilisce, ancora, l'obbligo di indicare nel contratto la quota dei canoni imputata a corrispettivo che deve essere restituita in caso di non esercizio del diritto di acquisto nei termini convenuti.

6.3 L'Agenzia delle Entrate e il problema interpretativo relativo alla tassazione

La disciplina del contratto di "rent to buy" o di "godimento di immobili" non prevede uno specifico regime fiscale: l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti con la Circolare n.4/E del 19 febbraio 2015.

L'Agenzia individua tre elementi caratterizzanti:

- il godimento dell'immobile per i periodi precedenti l'esercizio del diritto di acquisto;

- l'imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita del bene;
- l'esercizio di acquisto (o il mancato esercizio di acquisto) dello stesso.

La quota di canone imputata a corrispettivo per la futura alienazione viene considerata come acconto-prezzo della successiva vendita immobiliare.

Inoltre in caso di acquisto si applica la normativa fiscale sui trasferimenti immobiliari sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette, e in caso di mancato acquisto si applica il trattamento fiscale previsto per la mancata conclusione del contratto di compravendita.

6.4 Fase di godimento dell'immobile con concedente che agisce in regime d'impresa

L'Agenzia assimila il godimento dell'immobile ai fini fiscali al contratto di locazione immobiliare con l'applicazione dei conseguenti regimi, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini di quelle indirette per la quota di canone imputata al godimento del bene.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP	Ai fini IVA	Ai fini dell'imposta di registro
Sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IRAP, l'Agenzia tiene conto esclusivamente della parte di canone percepita a titolo di locazione, escludendo l'imponibilità immediata della quota che funge da corrispettivo, in quanto l'obbligo di vendere è posto solo a carico del concedente, qualora il conduttore eserciti tale facoltà	Per lo stesso motivo si applica solamente, secondo l'Agenzia, la disciplina IVA del contratto di locazione e la rilevanza dell'operazione si avrà all'atto del pagamento del canone qualora il locatore/impresa costruttrice o di ripristino opti per l'imponibilità; diversamente l'operazione sarà esente. Lo stesso trattamento si ha per la quota anticipata per il trasferimento: rilevanza ai fini IVA con possibilità di opzione tra regime di imponibilità ed esenzione, ad eccezione del caso in cui imprese costruttrici o di ripristino alienino il bene immobile entro il quinquennio dall'ultimazione dello stesso, operazione che obbliga al regime di imponibilità. Le aliquote applicabili in caso di imponibilità variano a seconda della classificazione catastale dell'immobile	Sia la quota locatizia del canone, sia la quota anticipata del contratto sono soggette all'imposta di registro. Per la quota di locazione dei fabbricati ad uso abitativo il "quantum" dell'imposta è: <ul style="list-style-type: none"> • del 2% in caso di contratto esente IVA; • stabilito in misura fissa (€ 67 o € 200 a seconda della forma del contratto registrata, nel primo caso, o autenticata o redatta con atto pubblico, nel secondo caso). Per la quota di locazione degli immobili ad uso strumentale, indipendentemente dall'imponibilità o dall'esenzione IVA, l'atto è soggetto ad imposta proporzionale dell'1%. Per quanto attiene alla quota anticipata per la vendita, soggetta ad IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa di € 200, secondo quanto previsto dal principio di alternatività IVA/Registro

6.5 Fase di godimento dell'immobile con concedente che non agisce in regime d'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi	Ai fini dell'imposta di registro
In questo caso, l'Agenzia tiene conto esclusivamente del canone di locazione, assoggettandolo ad imposizione in qualità di reddito fondiario, con la possibilità di opzione per il regime ordinario dell'IRPEF o per quello della "cedolare secca", ove ne ricorrano i presupposti	Per la quota di locazione si applica l'imposta in misura proporzionale del 2% sia per gli immobili ad uso abitativo sia per gli strumentali; per la quota anticipata si applica l'imposta in misura proporzionale del 3%; se la somma degli importi dovuti però fosse complessivamente inferiore a € 200, si corrisponderà l'imposta nella misura di € 200

6.6 Esercizio del diritto di acquisto e trasferimento del bene immobile con concedente che agisce in regime d'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP	Ai fini IVA	Ai fini delle imposte di registro, catastale e ipotecaria
In caso di immobili merce concorreranno a formare il reddito il corrispettivo al lordo degli acconti, mentre nel caso di immobili strumentali o patrimonio sarà rilevante la differenza tra il prezzo di cessione al lordo degli acconti e il costo fiscale del bene. Gli stessi componenti positivi assumeranno rilevanza anche ai fini IRAP	La base imponibile sarà data dal prezzo della cessione decurtato dei soli acconti sulla vendita corrisposti fino a quel momento dal conduttore; l'operazione si ritiene effettuata, ai fini dell'imposta, all'atto di esercizio del diritto di acquisto	Trova applicazione il già citato principio di alternatività IVA/Registro con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 200 e qualora l'IVA non sia dovuta nel caso di fabbricati abitativi si applica l'imposta proporzionale nella misura del 9% o del 2% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 50 ciascuna; per le cessioni di immobili strumentali, invece, sia in caso di imponibilità sia in caso di esenzione IVA, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200; in quest'ultimo caso l'imposta catastale e quella ipotecaria si applicano, rispettivamente, nella misura dell'1% e del 3%

6.7 Esercizio del diritto di acquisto e trasferimento del bene immobile con concedente che non agisce in regime d'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi	Ai fini delle imposte di registro, catastale e ipotecaria
<p>Il corrispettivo per il trasferimento è assoggettato ad imposizione in qualità di reddito diverso, inteso come plusvalenza sul bene immobile nel momento in cui avviene la cessione dell'immobile entro il termine di cinque anni dall'acquisto; la plusvalenza sarà determinata quale differenza positiva tra il corrispettivo percepito, comprese le quote di acconto e il costo di acquisto dell'immobile che aveva sostenuto il concedente nel contratto precedente</p>	<p>In linea generale, si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 2% in caso di immobile ad uso abitativo in qualità di "prima casa", del 9% negli altri casi e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50 ciascuna. Al fine di evitare il problema della doppia imposizione è necessario, però, tener conto degli scomputi dell'imposta di registro già versata per gli acconti-prezzo e per l'eventuale caparra confirmatoria, rispettivamente nella misura del 3% e dello 0,50% e, qualora gli importi versati siano superiori all'imposta dovuta per il contratto di compravendita, il concedente avrà diritto al rimborso della maggiore imposta proporzionalmente versata</p>

6.8 Mancato trasferimento dell'immobile e restituzione degli acconti

Può sussistere, infine, il caso di mancato trasferimento dell'immobile dopo il periodo di godimento in locazione dello stesso, sia per volontà del conduttore di non acquistare (ex c.1 dell'art.23 dello "Sblocca Italia"), sia per risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente o del conduttore (ex c.5 dell'art.23 del decreto): in quest'ultimo caso, infatti, la norma prevede che in caso di inadempimento del primo è fatto a questi obbligo di restituire al conduttore la parte dei canoni imputata a corrispettivo per la vendita, maggiorata degli interessi legali; in caso di inadempimento del secondo, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e si appropria definitivamente ed interamente dei canoni a titolo di indennità se non diversamente pattuito.

Anche in questo caso è necessario distinguere il concedente che agisce in regime d'impresa da quello che agisce in veste di privato.

Per il concedente che agisce in regime d'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi e IRAP	Ai fini IVA
<ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui il conduttore opti per non acquistare, sussisteranno rilevanza ai fini fiscali le sole quote di anticipo vendita eventualmente trattenute dal concedente secondo quanto pattuito e costituiranno una plusvalenza sul reddito d'impresa;• in caso di inadempimento del concedente si contabilizzeranno i soli interessi passivi frutto degli interessi legali che questi dovrà corrispondere al conduttore;• in caso di inadempimento del conduttore non assumerà rilevanza ai fini del reddito d'impresa l'indennità costituita dai canoni eventualmente trattenuti dal concedente, in quanto già precedentemente tassati, ma la sola quota di acconto versata durante la locazione che non deve essere restituita	<ul style="list-style-type: none">• In caso di mancato acquisto da parte del conduttore, si dovrà emettere una nota di variazione a favore del conduttore per gli importi restituiti, in quanto viene a mancare il presupposto fondamentale di applicazione dell'imposta, tranne per la parte che per contratto rimarrebbe eventualmente al concedente e che assumerà rilevanza ai fini IVA come prestazione di servizio con imposta ad aliquota ordinaria;• in caso di inadempimento del concedente si emetterà sempre la suddetta nota di variazione;• in caso di inadempimento del conduttore, il concedente dovrà emettere una nota di variazione, rettificando l'operazione come esclusa dal campo dell'IVA, in quanto i canoni trattenuti hanno assunto natura di indennizzo e non più di corrispettivo

Per il concedente che non agisce in regime d'impresa

In qualunque caso, l'eventuale quota trattenuta dal concedente assumerà rilevanza solo in qualità di reddito diverso e l'imposta di registro versata nella misura del 3% in relazione alla quota di canone in acconto per l'acquisto dell'immobile non verrà restituita.

7. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 istituisce un contributo, concesso sotto forma di credito di imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di *“personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo”*.

7.1 Chi detta le modalità di fruizione

Il decreto 23 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, all'art. 4 disciplina le modalità di fruizione del credito di imposta:

"1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia".

7.2 Provvedimento del 16 febbraio 2015 n. 21900

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, l'importo dell'agevolazione utilizzato. Se lo stesso risulta superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa (al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati), il relativo modello F24 sarà scartato e i pagamenti si considereranno non effettuati.

7.3 Ma quale codice tributo devo utilizzare per procedere alla compensazione?

Con Risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo "6847" denominato "credito di imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del dl n. 83/2012".

8. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA DELL'11,50% ANCHE PER IL 2014

Il 16 febbraio 2015 è stato pubblicato, nel sito del Ministero del Lavoro, il Decreto Interministeriale del 5 dicembre 2014 con il quale si conferma, anche per l'anno 2014, la riduzione contributiva dell'11,50% nel settore edilizia introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Ricordiamo che l'INPS, con messaggio n. 6534 dell'11 agosto 2014, aveva comunicato che, in assenza di decreto, le aziende avrebbero potuto inoltrare istanza per accedere al beneficio in misura uguale a quella del 2013, trasmettendo il modulo Rid-Edil ed ottenendo il codice autorizzazione 7N.

8.1 Ricordiamo brevemente le particolarità della riduzione

La riduzione va calcolata sulle retribuzioni dei solo operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

L'11,50% va calcolato sulle aliquote contributive in vigore e si applica per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica con esclusione del contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'incentivo non spetta per i lavoratori che consentono di godere di altre agevolazioni contributive.

Si ricorda che ...



Per avere diritto all'agevolazione, occorre **essere in regola** con le norme in materia di **DURC**:

- **non si devono aver riportato condanne** passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;
- **si devono rispettare le condizioni in ordine all'applicazione del trattamento economico normativo previsto dal CCNL** ed anche relativamente alla denuncia dei lavoratori all'istituto (art.6, commi da 9 a 13 d.l. 338/1989).

9. "MILLEPROROGHE" 2015: FERMA L'ALIQUOTA INPS PER GLI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Tra gli importanti interventi del decreto "Milleproroghe" si segnala il blocco dell'aumento dell'aliquota INPS per autonomi e professionisti senza cassa, che pertanto risultano essere le seguenti:

- Soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%** (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Soggetti titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie: **23,50%**.

9.1 Contributo e rivalsa

Il contributo è interamente a carico del lavoratore autonomo ma quest'ultimo può addebitare ai committenti la **rivalsa del 4%** calcolata sui compensi lordi.

9.2 Minimale, massimale e copertura

Il reddito minimale INPS per il 2015 è pari ad € **15.548,00** ed il massimale è pari ad € **100.324,00**.

Perché si possa contare su una copertura annua, occorre che i versamenti siano almeno pari a quelli previsti come contributo minimo sulla base del reddito minimo stabilito per i commercianti: e dunque, per il 2015, pari ad 3.653,78 euro per i pensionati o per coloro che sono già iscritti ad altra cassa; 4.776,35 euro per i professionisti con partita Iva (più quota maternità e malattia) e per tutte le altre figure.

In caso contrario il periodo coperto sarà proporzionalmente ridotto.

Si ricorda che ...



Rimane invece confermato l'aumento delle aliquote gestione separata per i collaboratori e figure assimilate.

10. LE NUOVE SOGLIE DEL MODELLO ISEE PER GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'

In seguito della riforma dell'ISEE, sono state comunicate le nuove soglie, che si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE, e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal 1 gennaio 2015, all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità concessi dai Comuni.

10.1 Domande presentate entro il 31 dicembre 2014 riferite all'anno 2014

Saranno valutate sulla base delle soglie ISE.

10.2 Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015 riferite all'anno 2014

Le soglie dell'ISEE rivalutate si applicano esclusivamente:

- a) per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data;
- b) per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l'anno 2014.

10.3 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati nel paragrafo precedente, per l'anno 2014 è pari, nella misura intera, a euro 141,02.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a euro 8.538,91.

10.4 Assegno di maternità concesso dal Comune

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 1.691,05.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a euro 16.921,11.

10.5 Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all'anno 2015

Le soglie dell'ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l'anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull'argomento da parte dell'INPS.